


**IN BREVE n. 002-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **COSI' LE PENSIONI NEL 2020**

### **Il confronto con i Paesi europei** (dati Ocse)



**LEGGI IN**

[https://generazionevincente.it/file/rassegna\\_stampa/2-gennaio-2020.pdf](https://generazionevincente.it/file/rassegna_stampa/2-gennaio-2020.pdf) **pagina 36**

PENSIONE DI VECCHIAIA	67 anni	Uomini e donne a 67 anni con 20 anni di contribuzione (tali requisiti dovrebbero restare in vigore sino al 2022)
PENSIONE ANTICIPATA	donne: 41 aa e 10 mesi uomini: 42 aa e 10 mesi	
OPZIONE DONNA	58 anni	L'assegno viene calcolato col sistema contributivo
LAVORI USURANTI	61 aa e 7 mesi	Per chi ha svolto attività usuranti: 61 aa e 7 mesi di età e 35 aa di contributi
QUOTA 100	62 anni	62 anni di età e 38 di contributi. (il meccanismo potrebbe cambiare col 20219)
APE SOCIALE	63 anni	Prorogata al 31 dicembre 2020 63 aa e condizioni di disagio (disoccupati, lavori gravosi, ecc.)
LAVORATORI PRECOCI	41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica	Chi ha lavorato almeno 12 mesi prime dei 19 anni di età
ISOPENSIONE	5 anni di anticipo	Le imprese con oltre mille dipendenti possono mandare in pensione con 5 anni di anticipo i lavoratori pagando una indennità pari agli assegni maturati senza contributi

estratto da NAZIONE - Carlino - GIORNO del 2 gennaio 2020 a cura di Claudia Marin: In pensione nel 2020 .....

## PENSIONI - FASCE DI RIVALUTAZIONE 2020

**SI**

~~NO~~



FASCIA ASSEGNO PENSIONE	DA	A	<del>ex lege 145/2018</del>	<b>2020</b> ex lege 160/2019 art.1 co. 477 ecc.
sino a 3 volte il minimo Inps	-	€ 1.539,03	<del>100%</del>	<b>100%</b>
oltre 3 e fino a 4 volte il minimo Inps	€ 1.539,04	€ 2.052,04	<del>-97%</del>	<b>100%</b>
oltre 4 e fino a 5 volte il minimo Inps	€ 2.052,05	€ 2.565,05	<del>-77%</del>	<b>77%</b>
oltre 5 e fino a 6 volte il minimo Inps	€ 2.565,06	€ 3.078,06	<del>-52%</del>	<b>52%</b>
oltre 6 e fino a 8 volte il minimo Inps	€ 3.078,07	€ 4.104,08	<del>-47%</del>	<b>47%</b>
oltre 8 e fino a 9 volte il minimo Inps	€ 4.104,09	€ 4.617,09	<del>-45%</del>	<b>45%</b>
oltre 9 volte il minimo Inps	€ 4.617,10	-	<del>-40%</del>	<b>40%</b>

- Minimo Inps 513,01
- Tasso previsionale di inflazione: 0,4%
- Rivalutazione con riferimento all'importo complessivo del trattamento e non secondo le fasce

### **Nota - co. 478 art. 1 legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)**

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

L'indicizzazione sarà in forma progressiva su singoli scaglioni di importo (e non più per fascia di importo complessivo).

Poiché la legge 160/2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, quando l'Inps già aveva ultimato il rinnovo delle pensioni sulla base della precedente normativa, i soggetti che al 31 dicembre 2019 percepivano pensioni comprese tra 1.539,04 euro e 2.052,04 euro lordi mensili vedranno nelle prossime settimane l'aggiornamento della pensione con i nuovi criteri.

L'adeguamento sarà automatico colla corresponsione del relativo conguaglio a credito con modalità che verranno comunicate dall'Inps.

## **IL GIUSTO LAMENTO DI UN PENSIONATO**

Ho controllato la pensione che mi viene corrisposta il 3 gennaio:

**3 euro di aumento ma oltre 24 euro di trattenute comunali**, siamo sempre alle solite siamo il portafoglio di Governi.

Non ho più parole.

## **ENPAM - MEDICI CONVENZIONATI COL SSN, AUMENTI CONTRIBUTIVI 2020**

Dal 2016 è stato effettuato un aumento graduale dell'1% annuo fino ad un massimo del 32,65% nel 2023 per gli Ambulatoriali (tabella C del Regolamento 13.9.2017) e del 26% nel 2024 per i MMG, i Medici di Continuità Assistenziale e i Medici del 118 (tabella C del Regolamento 13.9.2017) e del 26% nel 2025 per i Medici Pediatri di libera scelta (tabella C del Regolamento 13.9.2017).

I contributi versati sono totalmente deducibili dal reddito personale Irpef.

Oltre ai versamenti obbligatori dal 2009 il medico può optare (con domanda di adesione a tutte la Asl presso le quali lavora) per un incremento della parte di aliquota contributiva a proprio carico di un intero punto percentuale sino ad un massimo di 5 punti. L'opzione è annualmente revocabile con domanda alla Asl di competenza entro il 31 gennaio su apposita modulistica (reperibile presso il proprio Ordine).

<b>MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, MEDICI 118</b>			
Aliquota contributiva anno 2020	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
22 %	10,375 %	11,625 %	1% sino ad un massimo del 5%

<b>MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA</b>			
Aliquota contributiva anno 2020	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
21 %	9,375 %	11,625 %	1% sino ad un massimo del 5%

<b>MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI</b>			
Aliquota contributiva anno 2020	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
30 %	14,19 %	15,81 %	1% sino ad un massimo del 5%

## **MILLEPROROGHE e INPGI**

Nel decreto Milleproroghe all'articolo 11:

2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.509 del 1994.»;

b) l'ultimo periodo è abrogato.

Dunque sospeso sino al 30 giugno 2020 il commissariamento dell'Inpgi 1 e salvo l'Inpgi 2.

## **CONGEDO OBBLIGATORIO PER I NEO PAPA' SOLO AI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO** (mpe)

Il comma 342 dell'art.1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) porta il congedo obbligatorio per i neo papà da 5 a 7 giorni (oltre a altri eventuali due giorni in alternativa al congedo obbligatorio della mamma). Tutti i giornali lo riportano, non specificando però che il provvedimento non è riconosciuto ai neopapà del pubblico impiego: tale congedo, operante dal 2013, è applicato solo nel settore privato. Infatti la legge 92/2012 ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, ma in tanti anni non è mai stato attuato alcun provvedimento in merito.

Molto strano è anche il silenzio dei sindacati di categoria.

Segnalato da Unpit e Federspev, nel precedente Governo la Ministro Bongiorno stava provvedendo, ma la caduta del Governo ha bloccato tutto, ne è valsa una proposta di legge (iniziativa deputato Amitrano) anche in allineamento alla Direttiva europea 1158/2019. Si sperava infatti che nella legge di bilancio insieme all'aumento dei giorni venisse ricompreso il riconoscimento anche al settore del pubblico impiego.

Dunque una tutela della genitorialità solo per i lavoratori del settore privato...ma non è discriminante questa disparità di trattamento per la tutela della genitorialità?

## **L'OK DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ALLA LIBERA PROFESSIONE**

**MEDICA** da Sole 24 ore - risposta 40 a cura di Claudio Testuzza

**D** - Vorrei sapere se un'azienda ospedaliera può concedere a un dirigente medico assegnato alla Uoc di Dermatologia l'autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale in medicina del lavoro/legale o come medico competente. Tanto, tenuto conto che l'articolo 5, comma 4, del Dpcm 27 marzo 2000 afferma che «la libera professione è prevista nella disciplina di appartenenza», e poi che «l'autorizzazione è concessa per l'esercizio dell'attività di prevenzione di cui al D.Lgs. 626/1994» (oggi Dlgs 81/2008).

**R** - L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, a esercitare l'attività in un'altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al DLgs 626/1994 ai dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione (articolo 11).

**PROSEGUE FINO AI 70 ANNI CHI NON HA 20 ANNI D'ANZIANITÀ** da Sole  
24 ore - risposta 48 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Sono un direttore provinciale dell'Arpa Regione Campania, prossimo alla pensione 67 anni (aprile 2020) Vorrei sapere se è vero che posso chiedere di ultimare il lavoro a 70 anni con il parere discrezionale della direzione generale, stante la carenza di personale e per ultimare il mio incarico quinquennale di direzione di struttura complessa in scadenza nel 2022/2023. Il contratto è quello della sanità

**R** - Si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto si desume che il lettore abbia maturato l'anzianità minima contributiva di 20 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia. Infatti, nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, la possibilità di poter proseguire l'attività lavorativa fino al 70° anno di età si applica esclusivamente nei confronti di coloro che, al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, non hanno raggiunto la contribuzione minima di 20 anni, e a condizione che tale anzianità contributiva venga comunque raggiunta entro i 70 anni di età anagrafica.

**QUOTA 100: INCUMULABILITÀ DEI SOLI REDDITI POST PENSIONE** da Sole  
24 ore - risposta 48 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Sono un insegnante di ruolo. Avendo i requisiti, il 10 settembre 2020 potrò andare in pensione con "quota 100". Avendo anche una partita Iva forfettaria per la professione di ingegnere, che chiuderò comunque prima del 31 agosto 2020, vorrei sapere se lo stipendio di insegnante da gennaio ad agosto, più le fatture emesse prima del 31 agosto 2020, risultano ostativi al percepimento della pensione dal 1° settembre.

**R** - Si ritiene che l'incumulabilità della pensione "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui, si applichi per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Quindi, i redditi percepiti prima della decorrenza della pensione con "quota 100" non dovrebbero risultare ostativi alla richiesta della pensione con "quota 100".

**INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI PER IL 1° TRIMESTRE 2020** da DplMo - fonte Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 13 del 3 gennaio 2020, con il quale aggiorna i tassi per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020, sono i seguenti:

<b>Classi d'importo in euro</b>	<b>Tassi medi</b>	<b>Tassi soglia usura</b>
Fino a 15.000	11,45	18,3125
Oltre i 15.000	7,99	13,9875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto

della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

<b>TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)</b>		
<b>Classi di età</b>	<b>Classe di importo del prestito</b>	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
Fino a 59 anni	8,51	6,73
60-64	9,31	7,53
65-69	10,11	8,33
70-74	10,81	9,03
75-79	11,61	9,83

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.13 del 3.01.2020 (documento 010)**

### **CARENZA MEDICI DI FAMIGLIA**

Ecco cosa ha detto il Dott. Roberto Carlo Rossi, medico di medicina generale e Presidente dell'Ordine dei medici di Milano:

*«Mi sembra una sconfitta. E non per i giovani colleghi, ma perché se siamo costretti a questa soluzione di emergenza, vuol dire che negli anni passati la gravità della situazione è stata sottovalutata. E che è mancata l'organizzazione per affrontare al meglio la "gobba" pensionistica, ossia l'uscita dal mondo del lavoro di molti colleghi pervia dei pensionamenti, prevista per i prossimi tre anni. Le cose sono due: o ammettiamo che si tratta di una soluzione emergenziale, oppure diciamo che negli anni passati ci siamo sbagliati. E che per fare il medico di medicina generale il diploma del triennio non è necessario. Quale delle due?». da Newsletter OMCeOMI n.1/2020*

Si legge inoltre:

*Solo nel 2019, nel territorio dell'ATS milanese (che comprende anche l'hinterland e Lodi) a fronte di 280 zone individuate come "carenti", poiché prive del medico, solo un centinaio sono state coperte: "La difficoltà a trovare medici di famiglia, che c'è in Lombardia ma non in altre regioni, è dovuta anche ad altro, innanzitutto ai costi di gestione dello studio che rendono poco appetibile la professione per un giovane collega. È a questo che si dovrebbe trovare una soluzione».*

## **INTERESSI LEGALI 2020, TASSO ALLO 0,05% - RIFERIMENTI PER IL RAVVEDIMENTO**

Interessi legali 2020, dal 1° gennaio il tasso è pari allo 0,05%, come previsto dal decreto MEF del 12 dicembre 2019. Si tratta del valore di riferimento per il ravvedimento ai fini fiscali e per ciò che riguarda i contributi INPS.

Il tasso passa dunque dallo 0,8% del 2019 allo 0,05%.

La circolare INPS numero 2 del 7 gennaio 2020 illustra le istruzioni da seguire per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.2 del 7.01.2020 (documento 011)**  
**Allegato 1 (documento 012)**  
**Allegato 2 (documento 013)**

## **FRANCOBOLLI 2020 - PROGRAMMA EMISSIONI**

Ministero dello Sviluppo Economico

Programma di emissione delle carte-valori postali per l'anno 2020 - 1° semestre

**ALLEGATI A PARTE - Programma emissioni francobolli 2020 - 1° semestre (documento 014)**

## **FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI**



**Serie tematica "Lo sport" dedicato alla S.S. Lazio S.p.A. nel 120° anniversario della fondazione**

Data di emissione 9 gennaio 2020

Valore: tariffa B.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: riproduce, in alto, il logo della Società Sportiva Lazio e un pallone di calcio che lascia una scia nella sua corsa; al centro campeggia il numero 120, a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della Società. Completano il francobollo la leggenda "120° ANNIVERSARIO S.S. LAZIO S.p.A.", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: tre più oro.  
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
Grammatura: 90 g/mq.  
Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.  
Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  
Formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.  
Formato tracciatura: 37 x 46 mm.  
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.  
Foglio: quarantacinque esemplari.

A commento dell'emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Claudio Lotito, Presidente S.S. Lazio. Lo Sportello Filatelico dell'Ufficio Postale di Roma Prati utilizzerà, il giorno di emissione, l'annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

### **ADEMPIMENTI ASPETTATIVE e DISTACCHI SINDACALI**

Col messaggio n.4835 del 27 dicembre 2019 l'Inps fornisce chiarimenti sugli adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive.

**ALLEGATI A PARTE INPS Messaggio n. 4835 del 27.12.2019 (documento 015)**

### **INPS - ANNO 2020 ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS colla circolare n. 3 del 9 gennaio 2020 informa che dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ovvero i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

**ALLEGATI A PARTE INPS Circolare n. 3 del 09.01.2020 (documento 016)**

**Allegato 1 (documento 017)**

**Allegato 2 (documento 018)**

**Allegato 3 (documento 019)**

**Allegato 4 (documento 020)**